



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 11/24

Dec. n. 9/24

Il giorno 7 giugno 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 4 giugno 2024, nei confronti di:

- 1) **R. M.**, nato *omissis* residente *omissis* tesserato e licenziato con il M.C. "CIANFROCCA" con tessera n. 24036761 e licenza Fuoristrada n. T05435;
- 2) **RUSCITO Claudio**, nato *omissis* residente *omissis* tesserato con il M.C. "CIANFROCCA" con tessera n. 24036760;

incolpati di:

"la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile al 1° anche ex art. 32 RMM) e ciò in quanto domenica 2 giugno, presso il crossodromo "IL TRIDENTE" di Nettuno (RM), nel corso della gara di campionato regionale motocross, in fase di allineamento al cancelletto, successivamente al giro di ricognizione, il 1° R. M., esortato dal DdG allo spegnimento della propria moto -

*attività già richiesta in fase di briefing a tutti i piloti e rinnovata in fase di allineamento - non seguiva le indicazioni del predetto DdG ed inveiva nei confronti di questi, spalleggiato dal 2° - il proprio genitore RUSCITO Claudio - fino ad arrivare a minacce personali: **“del motocross non me ne frega un cazzo, io ti aspetto fuori”** (a voce del sig. RUSCITO Claudio). Convocato in segreteria di gara per la notifica dell'esclusione dalla manifestazione, il 1° R. M. si presentava sempre con il proprio genitore RUSCITO Claudio, che rifiutando il provvedimento esclamava nei confronti del DdG: **“Per me ci puoi anche dare fuoco”**; infine, a più riprese, entrambi ritornavano dal DdG per far valere le proprie ragioni e senza mai mostrare segni di pentimento, invero con esternazioni arroganti da parte del 1° - R. M. - del seguente tenore: **“io faccio l'italiano e lì queste cose non succedono” “vengo qui solo per allenarmi tanto faccio l'italiano” “lui (il DdG) comanda solo nel Lazio, fuori è nessuno”**;*

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 4 giugno 2024 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del CdGD preposto alla manifestazione denominata "CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS - cod. LAZMX008 - svoltasi il 2 giugno 2024 presso il crossodromo "Il Tridente" di Nettuno (RM), nonché tutti gli atti alla stessa allegati, trasmessi in data 4 giugno u.s. dalla Segreteria Ufficiali di Gara;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire entro il 6 giugno 2024 ore 14:00, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata per entrambi gli incolpati dal RUSCITO Claudio, padre di M., che ha provveduto ad inoltrare nei termini a loro assegnati la propria memoria difensiva, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I.I. I FATTI.

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76* R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede sia all'incolpato Claudio RUSCITO, che al di lui figlio e pilota, M. R., quest'ultimo anche titolo di responsabilità oggettiva *ex art. 32* R.M.M. per il comportamento del proprio genitore-accompagnatore.

Risulta, invero, che domenica 2 giugno 2024, presso il crossodromo "IL TRIDENTE" di Nettuno (RM), ove era in corso la manifestazione denominata "CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS - cod. LAZMX008, il pilota M. R., partecipante alla gara suddetta, ed il proprio genitore/accompagnatore, signor Claudio RUSCITO, si sono resi protagonisti di spiacevoli episodi che li hanno condotti alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

In particolare, nell'occasione, il contegno perpetrato da entrambi gli incolpati è consistito in una condotta antisportiva e certamente rilevante sotto il profilo disciplinare, allorquando il pilota M. R., nonostante esortato a spegnere la moto al momento dell'allineamento, non ha seguito le indicazioni del D.d.G. preposto a tali operazioni, inveendo, quindi contro il predetto D.d.G., evidentemente supportato dal proprio genitore accompagnatore, Claudio RUSCITO; quest'ultimo ha, poi, pronunciato all'indirizzo del predetto D.d.G., diverse frasi minacciose ed intimidatorie e, noncurante della esclusione comminata al di lui figlio a causa del descritto comportamento, ha continuato a rivolgersi al funzionario F.M.I. in maniera irriguardosa, mostrando una certa sfrontatezza rispetto a detta esclusione. La medesima sfrontatezza l'ha, altresì, mostrata, successivamente, il pilota M. R., profferendo esternazioni in merito ad altre competizioni agonistiche in cui, a suo dire, *«io faccio l'italiano e lì queste cose non succedono»* *“vengo qui solo per allenarmi tanto faccio l'italiano”* *“lui (il DdG) comanda solo nel Lazio, fuori è nessuno»*.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G..

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico di entrambi gli incolpati in merito alle singole condotte oggetto di contestazione.

Quanto sin qui rilevato, in ogni caso, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, dal momento che la memoria difensiva prodotta dall'incolpato Claudio RUSCITO, anche in nome e per conto del figlio pilota M., risulta, a tratti, anche ammissiva dei fatti loro contestati. In ogni caso, la linea difensiva dai medesimi adottata non coglie nel segno, atteso che quanto dedotto nella relativa memoria appare rivolto più verso un'autoassoluzione (attraverso la negazione di fatti documentati e la giustificazione di aver subito un - presunto - torto), che verso una reale consapevolezza della gravità dell'episodio che, loro malgrado, li vede incolpati in questa sede, tanto da arrivare addirittura a ritenere che il pilota M. R. si fosse solo limitato ad esprimere verso il D.d.G. *«una sua valutazione conforme alla sua annosa esperienza sportiva nel campionato Nazionale»*.

Tra l'altro, rispetto a quanto ivi argomentato, non risultano ulteriori allegazioni probatorie relative a quelle circostanze che l'incolpato M. R. ha definito come *«facilmente dimostrabili dalle numerose dichiarazioni di persone presenti sul posto e dagli addetti ai lavori»*.

I.II. Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, le contestazioni ascritte agli incolpati risultano fondate e - come già detto - il pilota M. R. risponde in questa sede anche a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta tenuta dal proprio genitore accompagnatore ai sensi dell'art. 32 R.M.M., che,

come è noto, coinvolge anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorché le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori o meccanici, sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili (come nel caso di specie). Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva investe ogni tesserato e/o licenziato per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione attraverso il tesseramento, accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

II. DOSIMETRIA DELLE SANZIONI.

In considerazione dell'incensuratezza di tutti e due gli incolpati e del comportamento *post factum* dagli stessi tenuto (improntato alla leale ammissione dei fatti e connotato, comunque, da un certo rammarico per quanto avvenuto), ovviamente, tenuto conto della gravità delle condotte reciprocamente ascritte, delle modalità con cui le stesse sono state perpetrate, nonché del contesto stesso in cui sono avvenute dette condotte, il trattamento sanzionatorio può essere così determinato:

- R. M. : mesi 1 di ritiro della tessera (con conseguente ritiro della licenza) con fine sanzione per il 7 luglio 2024.
- RUSCITO Claudio: mesi 1 di ritiro della tessera, con fine sanzione per il 7 luglio 2024.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2, ed 80 del R.d.G., nonché l'art. 32 R.M.M., dichiara:

1) R. M., nato *omissis* residente *omissis* tesserato e licenziato con il M.C. "CIANFROCCA" con tessera n. 24036761 e licenza Fuoristrada n. T05435;

responsabile dell'illecito contestato anche ai sensi dell'art. 32 RMM e, per l'effetto, gli applica – *ex art. 29 R.d.G.* - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 1 (uno), con fine sanzione per il 7 luglio 2024.


2) RUSCITO Claudio, nato *omissis* residente *omissis* tesserato con il M.C. "CIANFROCCA" con tessera n. 24036760

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica – *ex art. 29 R.d.G.* - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 1 (uno), con fine sanzione per il 7 luglio 2024.

Depositata il 7 giugno 2024

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Ruscito Claudio (in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale);
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza dei medesimi;
- Co.re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.